

**AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE**

***TRIBUTI (IN GENERALE) -DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE***

**Piani di recupero ex art. 27 e ss della legge n. 457 del 1978 - Atti di trasferimento di immobili-  
Agevolazioni ex art.5 della legge n.168 del 1982- Condizioni - Limiti - Fattispecie relativa a  
piano particolareggiato per il centro storico.**

In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 5 della legge 22 aprile 1982, n.168, il quale, nell'ambito dei piani di recupero (di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata, purché convenzionati) di cui agli artt.27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, prevede il beneficio dell'applicazione delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie in misura fissa, alla duplice condizione che gli immobili trasferiti siano già inseriti in un piano di recupero del patrimonio edilizio, approvato dal comune, ovvero da questo adottato, unitamente alla convenzione per la loro diretta attuazione, su proposta dei proprietari, e che gli interventi di recupero siano effettuati dai medesimi acquirenti. Esulano, invece, da tale previsione normativa (anche nel testo sostituito dall'art. 14, della n.179 del 1992), gli interventi di restauro e di ristrutturazione su immobili non assoggettati ad alcun piano, ancorché la loro esecuzione nelle zone di recupero, individuate dai comuni nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, venga subordinata, per quanto riguarda globalmente gli edifici costituiti da più alloggi, ad un atto diretto a garantire il mantenimento della destinazione residenziale, il concorso negli oneri di urbanizzazione e l'adeguatezza dei prezzi di vendita o di locazione delle abitazioni (Fattispecie relativa a revoca del beneficio fiscale da parte dell'Ufficio del Registro, in presenza di piano particolareggiato del centro storico comunale, ritenuto - dal giudice del merito - di efficacia corrispondente a quella di un piano di recupero, con un apprezzamento giudicato insindacabile da parte della Cassazione).

**Sezione tributaria, sentenza 29 settembre 2003 n.14478 - Pres. Favara; Rel. Oddo.**

**Riferimenti normativi:** articolo 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168; articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457; articolo 14 della legge 17 febbraio 1992; n. 179.

**Precedenti giurisprudenziali:** si veda Cassazione 5044/2003